

Provvedimento n. 4744 (I201) **PRODUTTORI DI VETRO CAVO**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 1997;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera dell'11 aprile 1996, con la quale è stata avviata un'istruttoria per presunta infrazione dell'articolo 2, della legge n. 287/90, nei confronti di VETRERIE ITALIANE - VETR.I. Spa, AVIR COMMERCIALE Srl, VETRERIA PARMENSE BORMIOLI ROCCO Spa, ZIGNAGO VETRO Spa, VETRERIA ETRUSCA Spa e COVIM Srl

VISTA la propria delibera del 27 settembre 1996 con la quale è stato deliberato di ampliare l'oggetto del procedimento, di estendere l'istruttoria nei confronti di AVIR FINANZIARIA Spa, INDUSTRIE ZIGNAGO S. MARGHERITA Spa, ATTIVITÀ INDUSTRIALE FRIULI Srl, VETRERIE VENETE Spa, NORD VETRI Srl e VETRI SPECIALI Srl, e di prorogare il termine di conclusione del procedimento all'11 marzo 1997;

VISTA la propria delibera del 30 gennaio 1997 con la quale è stato deliberato di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 15 maggio 1997, per consentire alle parti il più ampio esercizio del diritto di difesa;

VISTE le richieste di proroga del procedimento di ulteriori 60 giorni presentate dalle società VETRERIE ITALIANE - VETR.I. Spa, ZIGNAGO VETRO Spa, INDUSTRIE ZIGNAGO S. MARGHERITA Spa, ATTIVITÀ INDUSTRIALE FRIULI Srl, AVIR Spa, NORD VETRI Srl, VETRI SPECIALI Srl e VETRERIA PARMENSE BORMIOLI ROCCO Spa, in data 26 febbraio, 28 febbraio e 3 marzo 1997, in ragione della complessità delle risultanze istruttorie alle stesse comunicate e della copiosa mole dei documenti raccolti in istruttoria dei quali non hanno ancora potuto prendere visione, in quanto la proroga concessa dall'Autorità sarebbe stata sostanzialmente vanificata dalla fissazione di un termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria, estremamente ravvicinato (2 aprile 1997);

CONSIDERATO che, a seguito della sopramenzionata delibera di proroga del termine di conclusione del procedimento al 15 maggio 1997, alle imprese parti del procedimento è stato concesso un periodo di circa 60 giorni fra il ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie e la conclusione della stessa fase istruttoria (5 febbraio-2 aprile) per lo svolgimento delle loro difese;

CONSIDERATO, pertanto, che la fissazione del termine infraprocedimentale al 2 aprile non ha in alcun modo vanificato gli effetti della proroga del termine di conclusione del procedimento;

CONSIDERATO, inoltre, che le richieste di accesso agli atti delle stesse imprese sono pervenute in data 17 e 19 febbraio 1997, alle quali è stata data tempestiva risposta con lettere del 21 febbraio 1997;

CONSIDERATO comunque che, per la complessità del procedimento in questione e al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti, può essere concessa un'ulteriore proroga del procedimento di trenta giorni, senza pregiudicare l'economicità e l'efficacia del procedimento e dell'azione dell'Autorità;

RITENUTO pertanto opportuno procedere a un'ulteriore proroga di trenta giorni del termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

che il termine di conclusione del procedimento è prorogato al 14 giugno 1997.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato nel Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuliano Amato

* * *